

REGOLAMENTO (CE) N. 2060/95 DELLA COMMISSIONE,

del 29 agosto 1995

relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 26,visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 25 agosto 1995, sarebbero superati il quantitativo di 3 758 tonnellate di pomodori, il quantitativo di 205 tonnellate di nocciole con guscio, il quantitativo di 84 tonnellate di noci comuni con guscio, il quantitativo di 633 tonnellate d'arance, il quantitativo di 2 077 tonnellate di limoni, il quantitativo di 7 260 tonnellate di mele e il quantitativo di 2 609 tonnellate di pesche e

peschenoci che figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1489/95, maggiorati o ridotti in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1488/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi di pomodori, di nocciole con guscio, di noci comuni con guscio, d'arance, di limoni, di mele e di pesche e peschenoci, richiesti il 25 agosto 1995 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per i pomodori, le nocciole con guscio, le noci comuni con guscio, le arance, i limoni, le mele e le pesche e peschenoci, la cui domanda è stata presentata il 25 agosto 1995 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/95, sono rilasciati nei limiti del 16,96 %, del 92,97 %, del 55,62 %, del 13,05 %, del 32,73 %, del 12,88 % e dell'88,23 % dei quantitativi chiesti rispettivamente per i pomodori, le nocciole con guscio, le noci comuni con guscio, le arance, i limoni, le mele e le pesche e peschenoci.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma, presentate dopo il 25 agosto 1995 e prima del 25 ottobre 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.